

**IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

dott. Riccardo Audino

Presidente

dott. Massimo Canosa

Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 24 agosto 2020 da Barbara Valentina Javicoli Monsant (CF: JVCBBR68B54Z131A), nata il 14/02/1968 a Barcellona-Spagna e residente in Lanciano al Piazzale Cuonzo n. 19, rappresentata e difesa come da procura su separato foglio dall'Avv. Sandro Sala (SLASDR62B10E435K) e riassunto il 30 novembre 2023 a seguito di sospensione per pendenza del giudizio penale nei confronti del richiedente e decisione con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 20/06/2023 n. 1767 nel proc. pen n. 2432/2020, con motivazione depositata il 18/09/2023 e dichiarazione di IRREVOCABILITA' emessa il 18/11/2023 con la quale il reato contestato è stato dichiarato estinto a norma degli art. 464 septies cpp in tal modo non essendovi motivi ostativi alla emissione di un provvedimento di inesigibilità dei debiti non soddisfatti;

OSSERVA

- rilevato che l'istituto si applica, per espressa previsione normativa introdotta dall'art. 9 d.lgs. 169/2007, ai fallimenti pendenti al 16/07/2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2006, ed a quelli chiusi tra il 16/07/2006 ed il 31/12/2007, data di entrata in vigore del decreto correttivo n. 169/2007;
- rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dopo la chiusura del fallimento intervenuta con decreto depositato in Cancelleria il 24/06/2019, di tal che è stato rispettato il termine annuale per l'applicazione dell'invocato beneficio previsto all'articolo 143 l.f.;
- posto che con costituzioni depositate dai seguenti creditori:



A) INPS, creditore parzialmente soddisfatto in ragione dell'insinuazione del suo credito che ammonta ad € 91.911,30 oltre ad accessori di legge ha rappresentato la impossibilità di procedere ad esdebitazione dei debiti non soddisfatti in assenza di pronuncia di riabilitazione, non essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione di estinzione del reato a norma dell'articolo 142 comma 1 n. 6 l.f.

B) SAMA snc di Scarinci Massimo (P. I. 01900940691), anch'esso creditore insoddisfatto per il credito ammesso che contesta sia la ammissibilità della procedura in difetto di intervenuta riabilitazione, sia la non irrisorietà della soddisfazione assicurata.

Sul primo punto, come da produzione di parte istante, la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della sig.ra Javicoli in ordine ai reati contestati per essere gli stessi estinti a norma dell'art. 464 septies c.p.p.

Quale motivo ostativo alla esdebitazione l'articolo 142 l.f. prevede che sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato. A nulla rilevando la condanna comminata in primo grado non essendo passata in giudicato attesa la impugnazione, la ulteriore sentenza emessa in seconde cure non integra la ipotesi di inammissibilità atteso che ove si acceda alla messa alla prova la sentenza finale, in ipotesi di esito positivo della stessa, si limita ad estinguere il reato per il quale si è proceduto senza alcuna condanna.

In relazione all'ulteriore profilo della mancata soddisfazione di taluni creditori, l'articolo 142 l.f. recita che "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali". Rispetto a tale disposto si erano andati delineando due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito: una prima tesi per la quale la disposizione normativa deve essere intesa nel senso di subordinare la concessione del beneficio al soddisfacimento di almeno parte dei creditori ammessi al passivo (Trib. Mantova 03/04/2008; Trib. Piacenza 22/07/2008; App. Bologna 08/07/2008, in www.utetgiuridica.it; Trib. Taranto 22 ottobre 2008, decr.; App. Ancona 12 dicembre 2008) alla stregua della ratio legis ispirata all'esigenza di consentire al debitore di avviare una nuova attività senza il fardello dei vecchi debiti e della meritevolezza del fallito, insuscettibile di essere pregiudicata dai risultati della ripartizione dell'attivo. La seconda tesi, più rigorosa, interpretava la norma nel senso di ritenere concedibile il beneficio in questione soltanto in presenza del soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori ammessi (Trib. Udine 21/12/2007; Trib. Ancona 18/06/2008; Trib. Rovigo 22/01/2009) sul presupposto che l'intento del legislatore



sarebbe diretto a condizionare l'applicazione dell'istituto all'esistenza di un comportamento del fallito non solo formalmente corretto, ma altresì utile alla massa dei creditori, in modo da incentivare condotte anche ante fallimento idonee a conservare al meglio il patrimonio del debitore.

Rilevato che a dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24215 del 18/11/2011, secondo cui l'introduzione dell'istituto de quo è ispirata all'esigenza di configurare l'insolvenza come uno dei possibili risultati negativi derivanti dall'esercizio all'attività imprenditoriale ma non come motivo per eliminare un imprenditore definitivamente dal mercato disperdendone il bagaglio di esperienze acquisite, di tal che la possibilità offerta allo stesso di ripartire da zero (fresh start) dopo aver cancellato le pregresse obbligazioni (discharge) risponde alla finalità di facilitare il reinserimento nel mercato di un soggetto produttivo di reddito e di lavoro onde incrementare le opportunità di crescita economica del Paese.

Da ultimo, Cassazione civile sez. I, 05/06/2023, n.15694 ha chiarito ancora una volta che “ la tassatività delle ipotesi contemplate dall'art. 142, comma 1, l.fall. va affermata anche alla luce dell'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, in deroga ai precedenti artt. da 20 a 22, facendo riferimento, tra l'altro, a condotte personali dell'imprenditore "disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale" (par. 1) ovvero a "determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate" (par. 2), stante il favor dell'ordinamento unionale per l'istituto dell'esdebitazione ("discharge of debt") cui è dedicato l'intero Tit. III della direttiva medesima” e la valutazione della circostanza ostativa di cui all'art. 142 l.fall., comma 2 che ricorre "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15246/2022; 7550/2018; Cass. Sez. U, 24214/2011);



- ritenuto che nell'ipotesi di specie i creditori privilegiati ammessi al passivo hanno trovato taluni totale e taluni parziale ma non irrisoria soddisfazione;
- ritenuto, in ogni caso, che non possa accendersi all'interpretazione eccessivamente restrittiva che impone il soddisfacimento parziale di tutti i creditori, da cui conseguirebbe un'applicazione marginale dell'istituto, tanto che le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi secondo cui l'accesso al beneficio è condizionato al pagamento parziale dei debiti esistenti, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito stabilire di volta in volta se l'entità del riparto effettuato rispetto al complesso ammontare del passivo consenta di ritenere soddisfatto il requisito oggettivo;
- considerato, quindi, che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito stabilire quando, di volta in volta, la prescritta condizione si sia verificata;
- sentito il Curatore, Dott. Maurizio Pocetti, il quale ha riferito che il fallito non ha posto in essere atteggiamenti che abbiano ostacolato o ritardato il normale svolgimento della procedura e considerato che la Barbara Valentina Javicoli Monsanto ha dimostrato un atteggiamento collaborativo nelle attività della procedura, non ha posto in essere condotte idonee a ritardare il corso della procedura né atti diretti a distrarre l'attivo, aggravare il dissesto o esporre passività inesistenti;
- considerato che l'istante non ha beneficiato di precedente provvedimento di esdebitazione ottenuto nei dieci anni precedenti e non ha subito precedenti condanne, passate in giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
- omessa la comunicazione per il parere al Comitato dei creditori in difetto di costituzione;
- considerato ritenuto, pertanto, che possa concedersi il beneficio richiesto;

PQM

DICHIARA inesigibili nei confronti della ditta Mamma Lisa di Javicoli Monsanto Barbara Valentina (fallimento dichiarato il 13.06.2016) i debiti rimasti non soddisfatti integralmente.

MANDA al ricorrente per la notifica del presente decreto ai creditori di cui allo stato passivo esecutivo

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale



Così deciso in Lanciano nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Il Presidente
Dott. Riccardo Audino

